



**COMUNE DI MONRUPINO  
OBČINA REPENTABOR**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021**

**NOTA INTEGRATIVA**

## Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d. lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti di bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lg. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. Previsioni di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economicopatrimoniale
6. Nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

### **Equilibri finanziari e principi contabili**

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

### **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 – 2021 chiude con i seguenti totali a pareggio:

- Anno 2019 € 3.589.347,73
- Anno 2020 € 2.015.673,76
- Anno 2021 € 2.012.093,76

Dall'esercizio 2016 è stato introdotto il bilancio di cassa e il bilancio comunale riporta in entrata nell'esercizio 2019 il fondo di cassa iniziale presunto pari ad € 774.617,18.

Il bilancio di previsione relativo al triennio 2019 – 2021 verrà approvato entro il 31.03.2019 e perciò è stato predisposto nel rispetto delle leggi di stabilità statale e regionale 2019.

Il pareggio di bilancio di previsione 2019 – 2021 è stato conseguito in applicazione delle seguenti scelte politiche:

- Vengono aumentate le aliquote e/o tariffe delle entrate tributarie ed extratributarie, così come approvate per l'esercizio 2019, viene introdotta l'addizionale comunale IRPEF; le tariffe vengono confermate, viene previsto uno stanziamento in Entrata (annualità 2021), al fine di una eventuale futura introduzione (nel 2021), delle concessioni cimiteriali;

- La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

- Potenziamento delle strutture amministrative del Comune attraverso un programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019 – 2021, tenuto conto che, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33 comma 1 D. Lgs.

165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019 - 2021, con deliberazione della Giunta comunale n° 20 dd 28/02/2019, come segue:

### **ANNO 2019**

#### **A tempo indeterminato**

- copertura 1 unità di categoria C, p.e. C1 istruttore amministrativo a tempo pieno indicativamente dal 1/04/2019;
- copertura 1 unità di categoria C p.e. C1 istruttore amministrativo a tempo parziale indicativamente dal 01/08/2019

## **ANNO 2020**

### **A tempo indeterminato**

- copertura a tempo indeterminato di tutti i posti delle dotazione organica attualmente coperti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo;

## **ANNO 2021**

### **A tempo indeterminato**

- copertura a tempo indeterminato di tutti i posti delle dotazione organica attualmente coperti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo;

- L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

- Nella G.U. Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Supplemento ordinario n. 62 – è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

I commi da 819 a 827 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, sanciscono i nuovi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione.

Le norme presenti in tali commi stabiliscono il **superamento della disciplina del saldo di competenza in vigore dal 2016** (cd. Pareggio di bilancio) e sono direttamente applicabili agli enti locali della Regione FVG, in forza anche del rinvio operato dal comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n.18/2015.

Rimangono, invece, **confermati gli obiettivi di finanza pubblica contenuti nell'articolo 19, comma 1, lettera b) – “Riduzione debito residuo” e c) – “Contenimento spesa di personale” della legge regionale n. 18/2015**, con le precisazioni contenute rispettivamente nell'articolo 4, commi 1 e 2<sub>1</sub> della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 e nell'articolo 9, comma 6<sub>2</sub> della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28. Di seguito vengono sintetizzati gli aspetti fondamentali che emergono dalla legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2019:

**A) IL NUOVO VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA:** dall'esercizio 2019, ai sensi del comma 821 della citata legge n. 145/2018, **il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari** disciplinati dal D.Lgs. n. 118/2011 (sull'armonizzazione contabile) e dal D.Lgs. n. 267/2000, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo tra entrate e spese finali di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno *“...in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo...”* desunto *“...dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

**B) UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO:** in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa sia il risultato di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011. In merito si ricorda anche le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2 e 3<sub>3</sub> della legge regionale 09 agosto 2018, n. 20, relativi all'avanzo di amministrazione.

**C) MONITORAGGI E CERTIFICAZIONE:** parallelamente la legge di Bilancio 2019, al comma 823, apporta elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione le disposizioni contenute nelle leggi di bilancio statale per gli anni 2017 e 2018, che riguardano la presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica ed agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggi e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. Rimangono, invece, confermati, **per l'esercizio 2018, gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione.**

**D) SISTEMA SANZIONATORIO:** la legge di Bilancio 2019 sancisce anche il superamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del vincolo del pareggio di bilancio nel 2018.

- Nel bilancio sono stati previsti i trasferimenti regionali, così come disciplinati dall'art. 10, comma 5,

della L.R. 45/2017. Il fondo ordinario transitorio comunale è suddiviso in tre quote: quota specifica fondo ordinario transitorio comunale, quota ordinaria fondo ordinario transitorio comunale e quota di perequazione fondo ordinario transitorio comunale.

## **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (FCDE)**

### **Accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 882 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018) che prevede: "Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo»." In linea generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazioni alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

### **1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.**

Considerate le suddette esclusioni per quanto riguarda il Tit. I delle Entrate, è stata individuata quale risorsa d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa); nonché l'Entrata da accertamenti tributari IMU;

mentre per il Tit. III sono state considerate risorse d'incerta riscossione le entrate relative alla refezione scolastica;

Le entrate in parte capitale relative alla Bucalossi – oneri di urbanizzazione, non sono state considerate tra le entrate di dubbia esazione in quanto, a seguito di controlli extracontabili, esse sono state sempre accertate per cassa e introitate nella loro globalità.

### **2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media aritmetica sui totali, la media aritmetica sui rapporti, la media ponderata sui totali e la sommatoria percentuale ponderate.**

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

In generale, ogni amministrazione deve calcolare, per ciascuna tipologia di entrata identificata come di dubbia e difficile esazione, la media (semplice o ponderata) del rapporto tra incassi e accertamenti dell'ultimo quinquennio.

Il principio contabile applicato, tuttavia, prevede modalità differenti per quantificare il numeratore a seconda dell'anno di riferimento. Fino al 2014, si considerano tutti gli incassi sia di competenza che in conto residui, mentre dal 2015 rilevano solo gli incassi di competenza ai quali possono sommarsi quelli effettuati nell'anno successivo in conto residui sulla competenza dell'anno precedente, nel modo seguente:

per gli anni dal 2013 al 2014, incassi di competenza esercizio X + incassi c/residui es. X : accertamenti esercizio X; ad esempio, per il 2013, incassi di competenza 2013 + incassi c/residui 2013 : accertamenti 2013;

per gli anni 2015 e 2017, incassi di competenza esercizio X + incassi esercizio X + 1 in c/residui X : accertamenti esercizio X; ad esempio, per il 2015, incassi di competenza 2015 + incassi esercizio 2016 in c/residui 2015 : accertamenti 2015.

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012.

Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento - ruoli emessi), tranne nel 2015 in cui la tariffa è stata accertata per cassa, si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi con un'unica modalità, utilizzando a tal fine la modalità di cui alla lettera b) di cui sopra, cd. rapporto fra incassi e accertamenti;

Per il calcolo del fondo si è preso a riferimento il quinquennio 2013-2017;

Modalità di accantonamento per gli accertamenti tributari IMU: poichè le entrate relative all'imposta IMU (prima ICI), derivanti da attività di verifica e controllo negli anni precedenti - specificamente nel quinquennio degli esercizi rendicontati e chiusi all'epoca della preparazione del presente bilancio 2019-21, quindi esercizi 2013-2017, sono state accertate per cassa, pertanto il valore del rapporto fra incassato e accertato da dati contabili iscritti nell'applicativo gestionale della contabilità finanziaria dell'Ente ammonta, per gli anni considerati, in ogni caso ad 1. Sono peraltro difficilmente recuperabili, anche per gli avvicendamenti del personale presso gli uffici finanziario e tributi, i dati degli accertamenti tributari emessi in anni pregressi, per costruire extracontabilmente rapporti utili ai fini del calcolo. Si è pertanto deciso, per gli accertamenti tributari IMU emessi nel 2018, diventati definitivi nel 2019, ad accantonare al FCDE determinato nel seguente modo:

accertato iniziale +	147.610,00
da annullare -	18546
incassato già nel 2018 come da dati pervenuti al tempo della redazione della bozza di bilancio -	19.804,00
rateizzato -	18.544,00
incassati nel 2019 come da dati pervenuti al tempo della redazione della bozza di bilancio -	5.010,00
FCDE accertamenti tributari IMU 2019:	85.706,00

### **3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi

finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per quanto riguarda le entrate tributarie – Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati, l'importo obbligatorio da accantonare ed effettivamente accantonato per l'anno 2019 è pari a Euro **97762,00** cioè il 14,82% della somma stanziata nel bilancio per la tassa sui rifiuti e per gli accertamenti tributari;

Per quanto riguarda le entrate extratributarie – Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni l'importo obbligatorio da accantonare per l'anno 2019 è pari a Euro 3977,00, somma effettivamente accantonata, corrispondente al 9,58% nel bilancio per le entrate in parola.

Si da atto che si è provveduto ad un accantonamento totale (100%) delle somme calcolate per il fondo crediti di dubbia esigibilità.

## **ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

### *1. Fondo rischi*

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono cause in corso, che presagiscano significativa probabilità di soccombenza.

### *2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate*

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora disponibili i dati definitivi delle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

### *3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco*

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2, lettera i) non è stato costituito un fondo vero e proprio per l'"Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" in quanto ogni anno si provvede in corso d'anno all'impegno di tale importo, che a fine anno o in sede di consuntivo viene cancellato ed il relativo ammontare viene annualmente accantonato nel risultato di amministrazione.

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) Nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) Derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) Derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'Ente per una specifica destinazione;
- d) Derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – dato relativo al rendiconto ufficiale dell'anno 2017 (principio 3.3) ;
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2018 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2018 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2019-2021 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018, del tutto provvisorio, sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come indicato nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegata al bilancio di previsione 2019-2021:

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>		
+	<b>Risultato di amministrazione iniziale 2018</b>	<b>634.411,85</b>
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	92.067,90
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	1.943.150,67
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	1.978.859,12
-	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018+	0
+	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0
+	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	156,39
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019</b>	<b>690.927,69</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	0
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	0
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>	<b>690.927,69</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>		
	Parte accantonata	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2018	74.420,00



	accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)	0
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e smi	0
	Fondo perdite società partecipate	0
	Fondo contenzioso	0
	Altri accantonamenti	4.422,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>78.842,00</b>
	Parte vincolata	
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	164.303,03
	Vincoli derivanti da trasferimenti	108.281,35
	Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>272.584,38</b>
	Parte destinata agli investimenti	
	D) Totale destinata agli investimenti	14.197,94
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>325.303,37</b>
	Se negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
<b>3) Utilizzo quote vincolate del Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>		
	Utilizzo quota vincolata	
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
	Utilizzo altri vincoli	0
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0</b>

### **Fondo pluriennale vincolato**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli Enti Locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede

non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio 2019-2021, il FPV è stato quantificato in Euro 0,00 per entrambe le sue due componenti, sia FPV di parte corrente, sia FPV di parte capitale. Per quanto riguarda gli altri impegni/accertamenti, vi si provvederà in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria per gli anni 2019-2021 non è previsto alcun intervento di investimento finanziato con ricorso all'indebitamento. Tutte le opere pubbliche programmate verranno finanziate con risorse proprie o con trasferimenti pubblici.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

### **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Il Comune di Monrupino Repentabor non ha rilasciato alcuna garanzia.

### **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

### **Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.**

Di seguito si elencano la ragione sociale e la misura della partecipazione dell'amministrazione alla data del 31.12.2017

#### **ACQUEDOTTO DEL CARSO SPA - KRASKI VODOVOD**

misura della partecipazione dell'amministrazione alla data del 31.12.2017: 23,70%

#### **AMT PER LA MOBILITA' TERRITORIALE - SPA IN LIQUIDAZIONE**

misura della partecipazione dell'amministrazione alla data del 31.12.2017: 0,295%

#### **AMT TRASPORTI SRL - IN LIQUIDAZIONE**

misura della partecipazione dell'amministrazione alla data del 31.12.2017: 0,295%

#### **GRUPPO AZIONE LOCALE DEL CARSO - LAS KRAS**

misura della partecipazione dell'amministrazione alla data del 31.12.2017: 0,83%

**INTERPORTO DI TRIESTE SPA**

misura della partecipazione dell'amministrazione alla data del 31.12.2017: 6,25%

**ISA ISONTINA AMBIENTE SRL**

misura della partecipazione dell'amministrazione alla data del 31.12.2017: 0,10%

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**

I dati contabili inseriti nello schema di Bilancio e negli altri documenti e atti programmatici a cura del Servizio Finanziario, derivano da informazioni fornite dai singoli Responsabili in virtù di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 153 del TUEL.

Precisato, inoltre, che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato compilato e redatto ai sensi dell'art. 170 TUEL, comprensiva del Programma triennale delle opere pubbliche, del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, della programmazione triennale del fabbisogno di personale, del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e della programmazione di acquisti di beni e servizi per il biennio 2019-2020.

L'Ente si avvale della facoltà di cui all'art. 11, comma 10 del Dlgs 118/2011, ai sensi del quale per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f) del medesimo articolo [ossia: prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali e, rispettivamente, prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione] è facoltativa.